

# BPE NEWS

CORRIERE MENSILE GRATUITO - SOSTENIBILITÀ - ENERGIA - RISPARMIO



## COMUNITÀ ENERGETICHE DA DOVE NASCONO?

### Il contesto normativo

"Il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe)", come convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha definito, all'articolo 42bis, le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di **energia rinnovabile**, avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia. Il decreto-legge riservava tale meccanismo ai nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200kW che fossero entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.

Il D.Lgs. 199/2021 ha previsto che tale disciplina continui ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti, da adottare da parte del MITE e di ARERA, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del predetto decreto.

Con riferimento alle condizioni tariffarie da applicare a tali configurazioni è stabilito che sull'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applichino gli oneri generali di sistema e che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA) sia tenuta ad individuare, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto **energia istantaneamente autoconsumata** sulla stessa porzione di rete e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ. Lo stesso articolo 42bis prevede inoltre che il **Gestore dei Servizi Energetici** (nel seguito GSE) eroghi una tariffa incentivante, alternativa allo Scambio sul Posto, individuata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito anche MiSE).

Con la deliberazione 318/2020/R/eel, l'ARERA ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un **gruppo di autoconsumatori** di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile.





In particolare, la **Delibera** (che segue il Documento di Consultazione 112/2020/R/eel) introduce un modello regolatorio virtuale per le nuove configurazioni di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell'**energia elettrica localmente prodotta**:

- evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche o societarie ovvero realizzate nuove reti private non necessarie e generalmente costose;
- mantenendo separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie).

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il **GSE eroghi il "servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa"** (c.d.: servizio di energia elettrica condivisa) per il tramite del Referente delle configurazioni.

Conseguentemente, il GSE è chiamato ad espletare i seguenti adempimenti ai fini della gestione del meccanismo:

- **predisporre e trasmettere**, per verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'ARERA, lo schema di istanza, lo schema di contratto e le Regole tecniche contenenti, tra l'altro, i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari, le modalità di comunicazione al Referente delle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e le modalità di profilazione dei dati di misura e le relative modalità di utilizzo;
- **fornire servizi di assistenza territoriale** alle Pubbliche Amministrazioni;
- **predisporre un apposito portale informatico** interoperabile con il sistema GAUDÌ, ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica del medesimo servizio.



Con il termine "**irraggiamento**", si intende la quantità di energia solare incidente su una superficie unitaria, in un determinato intervallo di tempo, tipicamente nell'arco di un giorno (kWh/m<sup>2</sup>/giorno). Il valore istantaneo della radiazione solare incidente sull'unità di superficie viene invece denominato radianza (kW/m<sup>2</sup>).

L'**irraggiamento è influenzato dalle condizioni climatiche locali (nuvolosità, foschia, ecc.)** e dipende dalla latitudine del luogo: come è noto, l'irraggiamento cresce quanto più ci si avvicina all'equatore. In Italia, l'irraggiamento medio annuale varia di molto, a seconda dell'altezza cui ci troviamo: si parte dai 3,6 kWh/m<sup>2</sup>/giorno della pianura padana, per arrivare ai 4,7 kWh/m<sup>2</sup>/giorno del centro Sud ed ai 5,4 kWh/m<sup>2</sup>/giorno riscontrabili in Sicilia. La radiazione solare può essere sfruttata per produrre energia elettrica (cioè sfruttando la tecnologia fotovoltaica), o calore (si intende l'energia solare termica). Il pannello fotovoltaico, in particolare, sfrutta, per produrre energia elettrica, le proprietà di particolari elementi semiconduttori, che si manifestano quando questi elementi sono sollecitati dalla luce del sole.

In **BPE ci occupiamo di progettazione, realizzazione, manutenzione, investimenti diretti e locazione operativa** di impianti fotovoltaici e siamo convinti che conoscere meglio le caratteristiche di queste soluzioni possano dare un contributo al tema sempre più critico del **risparmio energetico**.

La **Delibera pone anche le basi per l'erogazione** (tramite una procedura unificata, come previsto dal decreto-legge 162/2019) degli incentivi per il servizio di energia condivisa definiti dal MiSE con il successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 recante "Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020", entrato in vigore il 17 novembre 2020. Il MiSE, con il Decreto, in attuazione del comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità di energia rinnovabile, come disciplinate dallo stesso articolo 42-bis e regolate dall'ARERA con la Delibera. Nel Decreto, inoltre, in attuazione dell'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 34/2020 (c.d. "DL Rilancio") sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo articolo 119.



Secondo quanto previsto nel Decreto, l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del Referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione previsto per chi accede alla detrazione fiscale del 110%.

## LE TIPOLOGIE AMMESSE

Le tipologie di configurazione ammesse al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa gestito dal GSE sono due:


- A. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile** che agiscono collettivamente (nel seguito anche, gruppo di autoconsumatori);
- B. comunità di energia rinnovabile (nel seguito anche, comunità).**

Un **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile** che agiscono collettivamente è un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di **energia rinnovabile**.

L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

**La comunità di energia rinnovabile è, invece, un soggetto giuridico che:**

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;
- i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni 10 in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. (..)





## Ambiti di applicazione

Come indicato al par. 1.1, la disciplina introdotta dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, che definisce le modalità e condizioni a cui è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, ha carattere transitorio.

In particolare, la **disciplina trova applicazione** per gli impianti di produzione o porzioni di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (ovvero a partire dal 1° marzo 2020) e continua ad applicarsi fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21.

I **contributi economici** spettanti alle configurazioni ammesse e introdotte al paragrafo 1.2, sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l'energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione che rilevano ai fini della configurazione).

Per ciascun **kWh di energia elettrica condivisa** viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

- un corrispettivo unitario (somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 7,78 €/MWh per l'anno 2022, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,59 €/MWh per l'anno 2022). Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell'energia elettrica. Prendendo a riferimento, a puro titolo di esempio, il Prezzo Unico Nazionale medio del 2021 si avrebbe un valore pari a circa 3,2 €/MWh per la bassa tensione e circa 1,5 €/MWh per la media tensione);

- una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità).

Al **termine del periodo dei 20** anni il corrispettivo unitario potrà essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile. Il periodo di diritto della tariffa premio è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità e per altre cause di **forza maggiore riscontrate dal GSE**. Il periodo è, inoltre, considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti. In tale ultimo caso l'estensione del periodo nominale di diritto non può essere, comunque, superiore a dodici mesi. È inoltre possibile richiedere, contestualmente all'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, anche il servizio di ritiro dell'energia immessa in rete. In tal caso, il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, viene attivato per tutti gli **impianti di produzione** ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione. Qualora il ritiro dell'energia elettrica non venga richiesto contestualmente all'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell'energia elettrica condivisa, è possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l'energia elettrica immessa in rete. (..)

## Incentivi e agevolazioni

I contributi spettanti agli impianti di produzione (o porzioni di impianti) la cui energia elettrica rileva ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni descritte al paragrafo 1.2, sono alternativi agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, e al meccanismo dello Scambio sul Posto. (..)





Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni (c.d. Superbonus) di cui all'articolo 119 del DL Rilancio. Si ricorda che per gli impianti fotovoltaici la cui energia assume rilievo ai fini dell'energia elettrica condivisa in una delle configurazioni di cui al paragrafo 1.2, il **Superbonus** trova applicazione in relazione alla sola quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e che comunque per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW è possibile fruire delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti di spesa previsti al comma 16 ter dell'articolo 119 del DL Rilancio.

In caso si usufruisca del Superbonus è prevista la cessione in favore del GSE dell'energia immessa in rete. Inoltre, in tali casi non viene riconosciuta la tariffa premio sull'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus, fermo restando il diritto al **corrispettivo previsto dalla Delibera**.

Così come previsto al comma 4, art. 11, del D.lgs 28/2011, gli impianti realizzati al fine dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, accedono agli incentivi statali previsti per la **promozione delle fonti rinnovabili**, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. (..)



Per gli **edifici pubblici**, la quota d'obbligo precedentemente definita è incrementata del 10%, mentre, per le zone A del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n.1444, la quota d'obbligo è ridotta del 50%. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori percentuali come sopra definiti.


La **tariffa premio**, pertanto, non può essere riconosciuta all'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza d'obbligo Po, fermo restando il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera per tutta la potenza dell'impianto di produzione e la facoltà di cedere l'energia elettrica immessa dall'impianto al GSE. Qualora si realizzi un impianto a fonti rinnovabili di potenza P maggiore della potenza d'obbligo Po, è possibile accedere alla tariffa premio limitatamente alla potenza dell'impianto P – Po. In tali casi, ai soli fini del calcolo degli incentivi afferenti alla tariffa premio, l'energia elettrica condivisa viene moltiplicata per un fattore di riduzione pari a  $(P - Po)/P$ . (..)

Fonte testo: *Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile - Regole tecniche per l'accesso al servizio di Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, GSE*

Il documento ufficiale completo



# Trova l'uscita! Sotto l'ombrellone?



Buone  
**VACANZE!**  
*dal nostro team*



## SERVIZI PER L'ENERGIA

Gruppo BPE Beam Power Energy è partner di strutture tecnologiche e professionali di alto livello per poter rispondere alle esigenze del mercato. Grazie alla sinergia delle migliori tecnologie vengono attuate politiche necessarie a progetti di sostenibilità, dando risposte concrete e reali al risparmio energetico.

## UN REFERENTE UNICO

BPE Beam Power Energy è una **società E.S.Co.** certificata UNI 11352 che opera con partner internazionali accreditata dal GSE dal 2009 al fine di individuare le migliori e più innovative soluzioni di efficienza energetica. Opera sui mercati dei titoli di efficienza energetica, realizzando e promuovendo progetti a livello nazionale ed internazionale, civile, terziario, commerciale, industriale e settore pubblico.



### E.S.CO. - ENERGY SERVICE COMPANY

Via Montevecchio, 28 - 10128 Torino  
P.IVA e C.F. IT09825850960  
tel: +39 011 7934 150

[info@beampowerenergy.com](mailto:info@beampowerenergy.com)  
[bpebeampowerenergy@legalmail.it](mailto:bpebeampowerenergy@legalmail.it)

